

Gli etilometri vanno sottoposti a controlli periodici e puntuali

In caso di omissione o di ritardo, i risultati dell'alcoltest non possono essere utilizzati



Gli etilometri, così come gli altri apparecchi con i quali si registrano le violazioni del codice della strada, devono essere sottoposti ad adeguati controlli: in particolare, va fatta innanzitutto una visita primitiva e poi delle visite periodiche che ne accertino la corretta funzionalità.

Le tempistiche delle verifiche

Come emerge dalla sentenza numero 269/2017 del Tribunale di Belluno, le anomalie nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche periodiche hanno una precisa rilevanza normativa, che si evince dal dettato dell'articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, al quale rinvia il quarto comma dell'articolo 186 c.d.s. con riferimento alla determinazione degli strumenti e delle

procedure di misurazione del tasso alcolemico.

Tale norma, infatti, sancisce che gli etilometri devono rispondere ai requisiti che sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. Si tratta, in particolare, del d.m. 196/1990 che stabilisce che l'etilometro, per essere conforme, deve riportare l'indicazione espressa dell'arco temporale o del numero di analisi che devono distanziare, al massimo, due operazioni di manutenzione.

Da ciò si deduce il principio di continuità degli interventi di manutenzione, con la conseguenza che se la verifica successiva, pur eseguita, è tardiva, non essendo ricompresa nell'intervallo temporale prescritto, essa deve dirsi irregolare.

Superamento del termine di manutenzione

Per il giudice, peraltro, l'ipotesi del superamento del termine di manutenzione è una circostanza idonea a determinare il ritiro dall'uso dell'etilometro o la necessità di una nuova verifica primitiva di collaudo e messa in funzione (caratterizzata da maggiori prove rispetto a quella periodica).

La vicenda

Nel caso di specie, l'etilometro con il quale era stato accertato il superamento del tasso alcolemico da parte del conducente di un'autovettura non era stato sottoposto a visita per ben due volte, mentre la maggior parte delle volte in cui i controlli erano stati eseguiti si era provveduto con ritardo. Per il giudice tale circostanza legittima una valutazione di non affidabilità dello strumento, con la conseguenza che deve escludersi l'utilizzabilità dei tassi alcolemici misurati dall'etilometro.

Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

di Valeria Zeppilli
da studiocataldi.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Trasporto (Contratto di) - Di persone - Trasporto pubblico non di linea su strada - Riserva del servizio di trasporto di persone a chiamata ai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente - L.R. Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, art. 1 - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1 della L. R. Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), poiché, inserendo nella citata L.R. Piemonte n. 24/1995 l'art. 1-bis, in virtù del quale il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l'attribuzione

di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'esercizio abusivo di tali servizi dagli artt. 85 e 86 del Codice della strada, ostacola lo sviluppo del mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada, ponendo una barriera all'ingresso di offerte innovative rese possibili dalle nuove tecnologie.

La disposizione regionale censurata, pertanto, tocca un profilo attinente alla concorrenza, come tale rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. **(Corte Costituzionale, 15 dicembre 2016, n. 265 (l.r. 6 luglio 2015, n. 14, art. 1) [Riv-1703P209] (Artt. 85, 86 cs)**

De penalizzazione - Applicazione delle sanzioni -

Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Impugnabilità - Competenza - Individuazione - Questione rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La Sesta Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa: a) alla natura giuridica della competenza attribuita al Giudice di pace in ordine alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all'ordinanza-ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento;

b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all'impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. **(Cass. Civ., sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 2567) [Riv-1703P215] (Artt. 203, 204, 204-bis, 205 cs)**

Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Con obbligo di soggiorno - Guida senza patente o con patente revocata o sospesa - Reati di cui agli artt. 73 e 75, comma secondo, D.L.vo n. 159/2011 - Concorso di reati - Sussistenza.

La condotta di chi, soggetto a provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno, guidi un veicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata revocata o sospesa, integra tanto la contravvenzione prevista dal citato art. 73 che il delitto previsto dal successivo art. 75, comma 2, del D.L.vo n. 159/2011. **(Cass. Pen., sez. I, 15 febbraio 2017, n. 7335) [Riv-1703P221] (D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, artt. 73, 75)**

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Art. 149 cod. ass. - Ambito di applicazione - Collisione che abbia riguardato più di due veicoli - Limiti.

La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno. **(Cass. Civ., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146) [Riv-1703P222] (Art. 193 cs)**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice della strada - Notificazione ai sensi dell'art. 385, comma 3, reg. c.s. - Affidamento a soggetti terzi, anche privati, dei relativi adempimenti - Ammissibilità - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 385, comma 3, del D.P.R. n. 495 del 1992, avviene mediante invio al destinatario di uno

degli originali ovvero di copia autenticata, a cura del responsabile dell'ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le sole attività intermedie di natura materiale, relative alla stampa, all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale. **(Cass. Civ., sez. II, 11 gennaio 2017, n. 462) [Riv-1703P225] (Artt. 200, 201 cs)**

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Provvedimento di sospensione provvisoria disposta dal prefetto - Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.

In tema di violazioni delle norme del Codice della strada, la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ex art. 223 del D.L.vo n. 285 del 1992, è misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere "iter" procedimentale, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta), nel procedimento, alle eventuali osservazioni degli interessati, altrimenti sussistente alla stregua delle regole generali fissate dagli artt. 3, 7, comma 1, 8 e 10, della L. n. 241 del 1990, 204 del cod. strada e 18 della L. n. 689 del 1981. **(Cass. Civ., sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25870) [Riv-1703P230] (Artt. 204, 223 Cs)**

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Violazioni del Codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, ex art. 204, comma 1 bis, c.s. - Cumulabilità dei termini di 60 e 120 giorni previsti dalla norma - Portata applicativa - Criteri - Rilevanza della trasmissione anticipata degli atti da parte dell'organo accertatore - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada, cui sia applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv., con modif., dalla L. n. 214 del 2003, la nuova disposizione prevista dall'art. 204, comma 1-bis del cod. strada - secondo cui i termini di cui agli artt. 203, commi 1-bis e 2, e 204, comma 1, sono perentori e si cumulano fra loro - deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire del tempo massimo previsto dalla somma delle due scadenze operative per l'irrogazione della sanzione amministrativa, senza che abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell'organo accertatore. **(Cass. Civ., sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25868) [Riv-1703P230] (Artt. 203, 204 cs)**